



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 20 aprile 2026 n.53**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1, comma terzo del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 14 aprile 2026;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N.81  
“CODICE DELLA STRADA” E SUCCESSIVE MODIFICHE**

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 57 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche)*

1. Il comma 2, dell'articolo 57 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche, è così modificato:
  - “2. Si considera in stato di ebbrezza:
    - a) la persona che risulti con un tasso alcolemico presente nel sangue pari o superiore a 0,50 mg/ml;
    - b) la persona che risulti con tasso alcolemico superiore a 0 (zero) nel caso di minore di anni 18 o di colui che, abilitato alla guida del veicolo, sta conducendo da meno di tre anni;
  - b bis) il titolare di patente di guida di categoria B, C o D, mentre esercita l'attività professionale di trasporto di persone o di trasporto di merci che risulti con tasso alcolemico superiore a 0 (zero).”.
2. Dopo il sesto comma, dell'articolo 57 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 6 bis:

“6 bis) L'infrazione di cui alla lettera b bis) costituisce violazione penale ed è punita ai sensi del comma primo.”.

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 58 del Decreto Delegato n.81/2008)*

1. L'articolo 58 del Decreto Delegato n.81/2008 è così sostituito:

“Art. 58

*(Guida senza patente o abilitazione)*

1. Chiunque guida veicoli senza essere munito della patente o del certificato di abilitazione

professionale prescritti è punito a titolo di delitto:

- a) con l'arresto e la multa a giorni di primo grado quando si tratta di motoveicoli classificati dalle leggi speciali della categoria A o della sottocategoria A1;
- b) con l'arresto e la multa a giorni di secondo grado quando si tratta di motoveicoli classificati della categoria B;
- c) con l'arresto di terzo grado e la multa quando si tratta di autoveicoli classificati della categoria B, di macchine agricole o macchine operatrici;
- d) con l'arresto di terzo grado, la multa e l'interdizione di secondo grado dalle abilitazioni a condurre quando si tratta di ogni altro veicolo.

*1 bis.* In caso di recidiva, commessa nell'arco di cinque anni dalla prima violazione, gli agenti accertatori provvedono all'immediato ritiro della carta di circolazione ed al sequestro amministrativo ai fini di confisca del veicolo di proprietà del conducente, che viene custodito presso un'officina o un sito autorizzato.

*1 ter.* Decorsi due mesi dal sequestro del mezzo, il Dirigente dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti dispone la confisca definitiva del veicolo. Il veicolo confiscato può essere dal medesimo Ufficio assegnato a Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione, venduto all'asta o demolito qualora il valore residuo sia valutato nullo. Le spese di recupero, nonché quelle eventuali per la custodia e il deposito sono imputate su specifico capitolo del bilancio dello Stato.

*1 quater.* La procedura di cui ai commi *1 bis* e *1 ter* si applica anche in caso di recidiva da parte di conducente titolare di patente di guida scaduta da più di tre anni.”.

### **Art. 3**

*(Modifica dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)*

1. La lettera m), del numero 3, del comma primo, dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è così modificato:

“m) il conducente che violi le disposizioni dell'articolo 57, comma 2, lettere a), b), e *b bis*) e presenti un tasso alcolemico nel sangue inferiore a 0,80 mg/ml;”.

### **Art. 4**

*(Modifica dell'articolo 60-bis del Decreto Delegato n.81/2008)*

1. L'articolo 60-bis del Decreto Delegato n.81/2008 è così sostituito:

“Art. 60-bis

*(Guida senza assicurazione)*

1. Chiunque circoli alla guida di un veicolo a motore sprovvisto dell'obbligatoria assicurazione, a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria, applicata nel massimo senza possibilità di oblazione volontaria. In caso di recidiva, commessa nell'arco di cinque anni dalla data della prima violazione, la sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata.

2. In presenza della violazione di cui al comma 1, gli agenti accertatori provvedono all'immediato ritiro della carta di circolazione ed al sequestro temporaneo amministrativo ai fini di confisca amministrativa del veicolo, che viene esclusivamente custodito presso un'officina od un sito autorizzato. Il veicolo resta sotto sequestro fino a quando il proprietario, ovvero l'autore dell'infrazione, non ha provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione. Detta polizza deve essere esibita all'Autorità di Polizia che ha eseguito l'accertamento, la quale, in tal caso, provvede al dissequestro ed alla restituzione del veicolo dopo che si sia provveduto al pagamento della sanzione e delle spese di recupero e custodia.

3. Trascorsi quattro mesi dal sequestro del mezzo, senza che il proprietario abbia adempiuto a

quanto previsto dal comma 2, il Dirigente dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti dispone la definitiva confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 7, comma 4. Il veicolo confiscato viene poi venduto dal Servizio Esattoria secondo le procedure previste dalla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche. Le spese di recupero, custodia e deposito da attribuire al custode vengono imputate su specifico capitolo di bilancio dello Stato. Qualora il veicolo resti invenduto o il valore residuo sia valutato nullo da parte del Servizio Esattoria, quest'ultimo lo assegna al custode medesimo ai fini della cancellazione per demolizione.”.

#### **Art. 5**

*(Modifica dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 3 *bis*:

“3 *bis*. Qualora l'infrazione di cui al comma 1, punto 1.1 sia commessa da conducente che abbia conseguito la patente di guida da meno di due anni, non sia connessa a fattispecie di rilevanza penale e non ricorra la recidiva, la sospensione della patente, commisurata nel minimo, è ridotta a mesi due.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 aprile 2026/1725 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alice Mina – Vladimiro Selva*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*